



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO
PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO

DI POLIZIA MORTUARIA



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMMUNALE

VERSIONE DEL REGOLAMENTO TIPO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE
(Versione per i Comuni medi)

TITOLO I

CAPITOLO I Disposizioni Generali ART.1 Oggetto

1) Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, in quanto su tutte le diverse forme.

ART.2 Competenze

Il la funzione di polizia mortuaria di competenza del Comune è esercitata dal Sindaco, quale ufficiale di Governo o autorità comunitaria equivalente.

Le funzioni di polizia mortuaria sono esercitate da un ufficio o uffici centrali o da uffici distaccati, con funzioni equivalenti, secondo le norme di legge, attivato dal Comune, con funzioni di controllo e di controllo funzionale o controllato da quest'ultimo. Il controllo è esercitato dalla polizia municipale.

ART.3 Responsabilità

1) Il Comune cura che all'interno dei limiti, e cioè ovunque situazioni di pericolo alle persone e altri danni non consentiti, il tutto per gli uomini, gli animali e gli oggetti, sia al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dai consentiti.

ART.4 servizi gratuiti e a pagamento

1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili soprattutto classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2) Tra i servizi gratuiti sono riconosciuti:

a) la visita necroscopica.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- a) il rinvio dei processi civili nei confronti del cittadino;
- b) le espulsioni o latitante trasferimento dell'abitazione cittadina e la vendita del immobile art. 19/4;
- c) l'acquisto delle abitazioni comunali o i diritti di cambio a disporre;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti diversi da quelli previsti dal successivo art. 4;
- e) l'informazione in campo comune;
- f) la cremazione;
- g) la disposizione delle cose in cassero comune;
- h) la disposizione delle cenere in cinerario comune;
- i) il forense per le cause di morte e vita, funzionali con esclusivo fine di sostenerne la vita, sempre che non vi siano persone o Enti od istituzioni che debbano farne uso, secondo quanto specificato al successivo articolo;
- j) tutti gli altri a cui sono subordinati o dipendenti delle varie istituzioni nelle funzioni allora esistenti e attualmente esistenti, di cui formano parte, secondo le circostanze.

ART.5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Le Prefetture gli Uffici comunali e urbani, ai quali devono essere contate e informati, gli uffici di pubblica sicurezza, interessati, il registro di cui all'art. 1 del d.lgs. 13 aprile 1930, che viene compilato con rigore come dati anche per fornire informazioni alle società telefoniche, sono inoltre tenuti, non visibili al pubblico, ma accessibili nei cimiteri:

- a) copia del presente regolamento;
- b) elenco dei nomi e cognomi degli abitanti del cimitero;
- c) elenco delle sepolture cimiteriali, i cui titoli sono del anno e in quelli successivi;
- d) elenco delle tombe per le quali è stato fatto un atto di cessione o di rottura della cernieratura;
- e) ogni altro atto e documento in cui è menzionato il nome della persona, la cui sepoltura è stata così operata in base al presente regolamento.

CAPI TOLLO III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITERI

ART.6

Depositi di osservazione ed obiteri

- a) Il Comune provvede al deposito di osservazione (l'ultimo luogo di permanenza) per i defunti, secondo quanto stabilito dalla legge, e per i morti, secondo quanto stabilito dalla legge.
- b) I depositi di osservazione sono intitolati alla famiglia.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 3) le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in imparato locale, dove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 4) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclei radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio di Igiene Pubblica dell'USL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R.10.2.1964,n.185.

CAPO III^a

FERETRI

ART.7

deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9;
- 2) La salma deve essere collocata nel feretro con cuoli, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola;
- 3) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli undumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinettante.
Se il cadavere risulti positivo a radattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART.8

Verifica e chiusura feretri

- 1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
- 2) Il Dirigente del servizio di igiene Pubblica della USL o personale tecnico all'uomo incaricato, verifica in controllo l'applicazione della norma di cui all'art.9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
- 3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

ART.9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.)
- le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R.10/9.1990 n.285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe a requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R.10.09.1990 n.285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso a 100 km., all'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera n.285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R.10.09.1990 n.285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera d), in ogni altro caso.

2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro, o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla USL competente per Comune di partenza;
- 5) Nella inumazione l'impegno nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 10.09.1990 n.285.

ART.10

Fornitura gratuita di feretri

- 1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.9 lettera a) e lettera e) sub 1 per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte e delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART.11

Piastrina di riconoscimento

- 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona morta, la data di nascita e di morte.
- 2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPITOLO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART.12

Modalità del trasporto e percorso

- 1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
- 2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 T.U. Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile e religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali ceremonie, diverso dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

4) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART.13 - (1^aversione) Trasporti Funebri

1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del DPR 10.9.1990 n.285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art.19/2 del citato DPR 10.9.1990 n.285.

ART.13 - (2^aversione) Privativa ed esercizio del servizio di trasporti Funebri

1) Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art.1 del T.U.n.2578 del 23.10.1925.

2) Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa, ai sensi dell'art.19/2 del DPR 10.09.1990 n.285 nella misura del% di quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, oppure da altro Comune o Stato, senza l'impiego diretto del servizio proprio comunale.

3) I trasporti funebri sono eserciti a mezzo di autotrenelline e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.

4) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esecuzione dal diritto fisso di privativa.

5) Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione diretta prevista dagli artt.22,23 e 25 della L.B.6.90 n.142 e particolarmente, in economia, con consorzio oppure in concessione a terzi.

Oppure il comma 7 è sostituito dal seguente:

6) Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, direttamente in economia, con mezzi e personale proprio, (oppure a mezzo di consorzio di cui all'art.25 della L.B.6.90 n.142")

Oppure mediante concessione a terzi.

ART.14 Trasporti gratuiti e a pagamento

1) I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizione floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso;
(avvertenza: questa elencazione è meramente esemplificativa e può essere ampliata o ristretta a secondo degli usi, costumi e tradizioni locali)

- b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.
- 2) I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.
(oppure:
 - 2) I trasporti funebri a pagamento sono ripartiti in _____ categorie, le cui caratteristiche e servizi erogati risultano dalla tabella allegato "B" al presente Regolamento, del quale forma parte integrante e contestuale).
 - 3) Qualora il trasporto venga effettuato a spalle, senza l'impiego di mezzi di trasporto, la tariffa è ridotta al ____ %.

ART. 15 Orario dei trasporti

- 1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane o pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.
(oppure: I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco)
Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
- 2) Il responsabile dell'Ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto delle diverse necessità, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1º; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si rendano necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

ART. 16 Norme generali per i trasporti

- 1) I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli artt. da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 90 N. 285.
 - 2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 3) Chi riceve il feretro compilera' verbale di presa in consegna, redatto in doppio esemplificato, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.20 deve restare in consegna al vettore.
- 4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART.17 Riti Religiosi

- 1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, ai cui artt.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) La salma può sostenere in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa. La sosta in chiesa per la celebrazione dei riti è subordinata al versamento dei diritti previsti in tariffa.

* ART.18. Trasferimento di salme senza funerale

- 1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da evitare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- 2) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al 1° comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

ART.19 Morte per malattie infettive-diffusive o portatori di radicatività

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ISL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò si indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

ART.20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- 1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- 2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3) Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.8.
- 4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 5) le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
- 6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è consentito anche in altri casi, in quanto previsto dall'art.13.3.)

ART.21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ART.22

Trasporti all'estero o dall'estero

- 1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n.137, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R.285/90; nel secondo quelle di cui agli art.29 o 31 della legge 10 aprile 1938, n.117, o, nei casi di morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del regolamento preceduto.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

ART.23

Trasporto di ceneri e resti

- 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane,di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- 2) se il trasporto di cui agli artt.27,28 e 29 del D.P.R.203/90.
Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660,chiuse con saldatura,anche a freddo,e recante nome e cognome del defunto o,se sconosciuto,l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 3) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate,con ceramica,piombo o altro analogo sistema,aventi le caratteristiche di cui al successivo art.46.

ART.24

Rimessa delle Autofunebri e sosta Autofunebri di passaggio

- 1) Le rimesse delle Autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco,attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.
- 2) Le Autofunebri di Passaggio trasportanti feretri,in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale,ovvi esistenti,o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile dell'ufficio.Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II

C I M I T E R I

CAPD I

Cimiteri

ARTICOLO 25

Elenco cimiteri

- Per l'anno 1994, ai sensi dell'art. 27, comma 1, D.P.R. 27.7.1994 n.1263 il Comune provvede al servizio dei responsabili del seppellimento con i seguenti cimiteri:
1) Monumentale
1) di Circoscrizione
1)
a)
b)
c)
2)
a)
b)
c)

ART.26

Disposizioni generali-Vigilanza

- 1) È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero,salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R.10.09.90 n.285.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- 3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della L.B.G. 90 n. 142.
- 4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di natì morti, di prodotti abortivi o del concorimento di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- 5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di egumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 51-53 e 81 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

ART.27 Reparti speciali nel cimitero

- 1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- 2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità.
- 3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
- 4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART.28 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avvano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
È ipoteticamente dalla cittadinanza e dal luogo della morte, sono carimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

essere state concessionarie o membri della famiglia de concessionario, nel cimitero di sepoltura privata. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo con retta a cura del Comune.

3) Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

ART. 29

Ammissione nei cimiteri di Circoscrizione

Nei cimiteri circoscrizionali, siano essi suburbani o siti nelle frazioni, sono di preferenza - accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali, o che vi siano nate o che risultino avervi la residenza avuta nei anni precedenti al decesso.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 30

Disposizioni generali

- Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- Compatibilmente con le esigenze di detti campi il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e non collettive ai sensi del D.P.R. 10.09.1990 n° 285.
- Il suddetto piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle tombe, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990 n° 285 e dal successivo articolo 31.
- Nelle more dell'adozione del piano regolatore Cimiteriale, si provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ART. 31

Piano Regolatore Cimiteriale.

- Entro i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 2) Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi Nazionali competenti.
 - b) della valutazione della struttura ricettiva, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali preveda particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- 4) Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comuni;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (opzionale);
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazioni individuali con familiari e collettive;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune;
- La suddivisione degli spazi e delle sepolture previste in esse, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 10.09.1990 n° 285;
- 6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi inspirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
- 7) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costituzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- a) superficie dell'area:cm ____ per cm ____
 - b) distanza dai viali:cm ____ su ogni lato
 - c) superficie coperta:rapporto di ____ su 100 ____
 - d) altezza fuori del piano campagna:cm ____
 - e)
- B) Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE ART.32 Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ART.33 Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferiche portante un numero progressivo.
2) Ai richiesti dei privati più numeri di cippi e i cippi
l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. ____ dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
3) L'installazione delle laide e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti a loro aventi causa.
4) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10.9.90 n. 285.

ART.34 Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette reuti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FRASINONE

2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adatte alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m.2.25, altezza m.0.70 e larghezza m.0.75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del DPR 10.09.90 n.265.

4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alla caratteristiche costruite si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del DPR 10.9.90 n.295.

ART.35

Deposito provvisorio

1) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- per coloro che hanno necessitato di un intervento di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;

2) La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dell'Ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

La durata di utilizzo è calcolata su trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione: le frazioni di trimestre sono computate come trimestre interno.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio Comunale.

3) A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

4) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori dei lavori, il sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

-tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
Si è consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPITOLO IV ESAMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ART.36

Esumazioni ordinarie

- 1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del DPR 283/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazione ordinaria quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- 2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, (escludendo luglio e agosto).
- 3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- 4) E' compito dell'incaricato dal responsabile dell'Ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ART.37

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1) E' compito del responsabile dell'Ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2) Annualmente il responsabile dell'Ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
Il termine delle operazioni funebri di presunte persone in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ART.38 Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione (e, comunque non oltre _____ mesi successivi dalla sepoltura).
- 2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.81 del D.P.R. 10.09.1990 n.285.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 3) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di igiene pubblica della USL dichiari che non sussista alcun pericolo per la pubblica salute.
- 4) le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui designato.

ART 39 Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - "a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - "su ordine dell'Autorità giudiziaria.
- 4) Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dell'Ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni fissa l'anno dall'1° gennaio al 31° dicembre. Il scadenziere, stampato su tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriali in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo. (ove nel Comune, con legge regionale siano istituiti i Municipi, aggiungere: "Copia di esso sarà inoltrata al Pro-Sindaco dei Municipi. Ovviamente, se è istituito un solo municipio, il termine andrà indicato al singolare.)
Si i feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, bisogna far riferimento al servizio cimiteriale.
- 5) I resti mortali secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccolibili in cassette di zinco da destinare a colletto ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
- 6) Se il cadavero estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco; il periodo di inumazione è fissato con relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
- 7) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con **11** propria ordinanza.

ART.40

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1) Le esumazioni ordinarie sono esequite gratuitamente.
- 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata,sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma in tariffa.
- 3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa:per quelle richieste dall'autorità giudiziaria,si applica l'art.106 del R.D.23.12.1865,n.2704,e successive modificazioni,trasmettendo al cancelliere la fattura,comprensiva dei costi del personale,relativa alle operazioni svolte.

ART.41

Raccolta delle ossa

- 1) Le ossa raccolta nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune,salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART.42

Oggetti da recuperare

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenire oggetti precisi o ricordi personali,gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o,in ogni caso,prima che essa sia eseguita.
Qualora i risultati di esumazione e di estumulazione e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare,uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di ragioneria.
- 2) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto,gli oggetti precisi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi:Qualora non venissero reclamati,decorso il termine,potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento delle impianti cimiteriali.

ART.43

Disponibilità del materiale

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private,al momento delle esumazioni o alla scadenza delle



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

concessioni, se non reclamati da chi dimostrò, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

- 1) Il rinnovo delle alineazioni dovrà essere innanzitutto per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 2) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il riempiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 3) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia spavvistato, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 4) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta concessi alla famiglia.
- 5) Le opere aventi valore artistico o storico, sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo.

CAPITOLO V CREMAZIONE

ART. 44
Crematorio

- 1) Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale più vicino.

ART. 45
Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

- 1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10.9.1990, n. 205, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

ART. 46
Urna cineraria

- 1) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 2) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, columbario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
- 3) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in columbari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10.9.1990 n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
- 4) Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei columbari.
- 5) Dualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ART.47
Orario

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprensibili motivi.

ART.48
Disciplina dell'ingresso

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2) È vietato l'ingresso:
 - a) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non provisamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) a coloro di età inferiore agli anni 16, quando non siano accompagnati da adulti;
 - e) Per motivi di salute od età il Responsabile dell'Ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

ART.49

Divieti speciali

1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare,smettere di fumare,smettere di fumare con alta voce;

b) entrare con biciclette,motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irreverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori,piantine,ornamentazioni,lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti dagli appositi spazi o contenitori,accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto,senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole,alberi,scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori,in specie con l'offerta di servizi,di oggetti,distribuire indirizzi,volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare tombe,operazioni cimiteriali,opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio.

Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei:

1) eseguire lavori,iscrizioni sulle tombe altrui,senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei,riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla estumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio;

o) qualsiasi attività commerciale;

p) i divinti predetti,in quanto possono essere applicabili,si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero,salvo non debitamente autorizzati..

q) chiunque tenesse,nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti,o pronunciasse discorsi,frasi offensive del culto professato dai dolenti,sarà,dal personale addetto alla vigilanza,difidato ed uscire immediatamente e,quando ne fosse il caso,condannato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART.50

Riti funebri

1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri,sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2) per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

ART.51

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.

- 1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio competente in relazione al carattere del Cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
- 2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- 3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana: sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
- 4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 5) verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

ART.52

Fiori e piante ornamentali

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziti non dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati e depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con dedito e cura, trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere e stradicare e provvederà per la loro sostituzione.
- 2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la pulizia e la manutenzione delle tombe.

ART.53

Materiali arnamentali

- 1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non conformi allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2) Il responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle forme concepite o sopra le epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicono all'estetica del cimitero e che, col tempo, siano diventati indecorosi.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

3) I provvedimenti d'Ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se non è pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di vetrina gli stessi criteri stabiliti all'art. 147 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPITOLO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 54

Sepolture private

1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31 l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati di enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati ed enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di almeno tre sepolture.

4) Le concessioni in uso dei manufatti costituiti dal Comune riguardano:

a) le sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.)

b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campanili, cappelli, edicole, ecc.).

5) Il rilascio della concessione è subordinato al versamento del contributo cui all'apposito tariffario.

6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.9.90 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed in estumulazione o per le inumazioni ed esumazioni.

7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 8.6.90 n. 142, pervia assunzione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata:
 - in il per il cimitero, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionarie;
 - le salme destinate (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi compreso le condizioni di decadenza o di revoca.

ART.53

Durata delle concessioni

1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R.10.3.90 n.285.

2) La durata è fissata:

- a) in (99) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in (5) anni per gli ossarietti e le nicchie mensole cinerarie individuali;
- c) in (25) anni per i loculi o comunque per le sculture in aree comuni ai vari salmi previsto dal successivo al comma.

3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.

4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento controllato dal Comune e dalla polizia.

5) All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedure alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

6) È consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale di concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

ART.56

Modalità di concessione

- 1) La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art.54, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali dei resti o ceneri per gli ossarietti delle cenere non le più chiuse per sempre.
- 2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di proprietà la data di presentazione della domanda di concessione.
- 3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed inderoga al primo comma, a favore di quel richiedente di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non aver parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.
- 5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art.54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di proprietà la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- 6) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, il Comune, dopo aver ricevuto le somme versate da chi si interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
- 7) Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

ART.57

Uso delle sepolture private

- 1) Salvo quanto già previsto dall'art.53, il diritto delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario o a quella della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capacità del senzietro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art.90 del DPR 10.10.90 n.225 la famiglia del concessionario o la intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado. oppure: la famiglia del concessionario è da intendersi composta dai coniuge, dagli ascendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2° grado, dagli affini in linea retta in 1° grado.)



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro ,all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta al titolare della concessione con una apposita dichiarazione,nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4.1.68 n.15,da presentare all'ufficio che,qualora riconosca gli estremi accidettti,dara il nulla osta.
- 5) I casi di "convivenza"con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata,con la stessa procedura di cui al 4° comma.
- 6) L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione,nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4.1.68 n.15,del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno(cinque) anni prima del decesso della persona cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
- 7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura,diritto che non è commerciale né trasferibile o comunque cedibile.Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessionario e del presente regolamento,senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ad innegare per esigenze del Cimitero.

ART.58

Manutenzione,ripari,curia,affacciamenti

- 1) La manutenzione delle sepolture private metta ai concessionari,per le parti da loro costruite ed installate,la manutenzione comprendendo ogni intervento ordinario,nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prestigiare in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro,sia di sicurezza o di igiene.
- 2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruita sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra,il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone,previsto nel tariffario,in ragione del numero dei posti in concessione.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
- le parti decorative o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
- 4) Qualora il concessionario non provveda per i tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
- 5) Il Consiglio Comunale può consigliare che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2 comma che precede, e per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affiancamento in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

ART. 59 Costruzione dell'opera-Termini

- 1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
- 2) Qualora l'area non sia disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
Per i motivi da valutare dal Sindaco, può essere concesso un proroga di 6 mesi.

CAPITO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ART. 60
divisione, Subentri

- 1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei conti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1980, n. 15; essa deve essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3) Nello stesso formulari e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari restanti.
- 4) Le richieste sono rese note e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari, secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
- 9) Trascorsa il termine di (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
- 10) In famiglia vivrà ad estinguersi quando non vi sono più persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituti per curare la manutenzione della sepoltura.
- 11) Nel caso di famiglia estinta, decorso 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 61

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a $\frac{1}{N}$ della tariffa in vigore il "N" al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
In tal caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, non opposto a carico dal concessionario.
- 4) La rinuncia può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 64

rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 54, a condizione che siano libero liberabili da salme, ceneri e resti.
- 2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/100 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessione perpetua, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione del Tecnico Comunale;
- 3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 63.
- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPITOLO III

REVOCA DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 65

REVOCA

- 1) SALVO DURANTE PREVISTO DALL'ART. 92, SECONDO COMMA, DEL D.P.R. 10.09.1990 n° 205, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario a per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

l'ordinaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione individuati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario e a nullo, e in diretto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione della salma. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concesionario.

ART. 66 DECADENZA

- 1) La decaduta della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- quanto la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione, o estumulazione;
 - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma;
 - quando, per l'osservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i tempi fissati;
 - quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
 - quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- 2) La pronuncia della decaduta della concessione nei casi
- al concessionario e agli agenti titolo, in comune o singolarmente;
 - In caso di irreperibilità la difida viene affidata al Consiglio Comunale e a quello del Cimitero per la durata di 70 giorni consecutivi;
 - La dichiarazione di decaduta, a norma dei precedenti comma, compete al Sindaco in base al versamento dei relativi provvedimenti da parte del recautoreabile dell'Ufficio.

ART. 67 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

- 1) Pronunciata la decaduta della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente al campo comunale, ossario comunale, cimitero comunale.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

2) Dopo di che il Sindaco disporrà per la cessione delle aree a loro restuaro a seconda dello stato delle cose materiali e le darà nella piena disponibilità del Comune.

ART. 68 ESTINZIONE

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'anno di concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 28 del D.P.R. 16.9.33 n. 285.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'entroio comune o nel cimitero comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAP. I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 69

Accesso al cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, a loro libera scelta.
Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale dal Comune da rilasciare dietro domanda corredata dal certificato di appartenenza alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- 2) L'autorizzazione annuale da rilasciare a privati imprenditori è subordinata alla stessa di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali versamenti fissati dal Comune.
- 3) per le semplici riparazioni, pulitura di mura, etc., la cui esecuzione, per la manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile dell'ufficio competente.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

5) È assolutamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di occupamento di lavori e svolgere attività comunque danneggianti.

6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

ART. 70

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1) I singoli progetti di costruzione di sepolture devono essere approvati dal Sindaco su conforme base a del consenso sanitario e della commissione Edilizia osservate le dimensioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.9.90 n. 283 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere nel sepolcro.

3) Il numero dei loculi ipogei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero non si autorizzano altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più del canone di tariffa.

(rimane l'unico, sarà tenuti spese per la sua realizzazione, il numero di salme che l'area concessa potrebbe accogliere in caso di inumazione ordinaria, tenuto conto della durata.)

4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6) I lavori di costruzione di sepolture non debbono oltrepassare nei limiti dell'area concessa e non deve essere di precluso l'uso alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7) le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate solo con consenso del responsabile del competente ufficio comunale.

8) In ogni caso, qualiasi variante essenziale del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del presente articolo.

9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra sono condizionati a particolari prescrizioni riguardanti la modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10) Per le piccole ristrutturazioni di ordinaria manutenzione per quelle che non riguardano l'opere di fondo, cioè per la conservazione o la restaurazione, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio competente.

11) I concessionari di sepolture private hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e simili.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

ART. 71

Responsabilità - Deposito cauzionale

- 1) I concessionari delle seguenti sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati all'opera o al suo risalvo di diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infatti fissa in tariffa, con le modalità di cui all'art. 69, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- 3) Il comune trazione sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ART. 72

Recinzione area-Materiali di scavo

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a recinto d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio.
- 3) I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alla discarica o al luogo di impianto, secondo le norme di sicurezza e il itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiale o di innalzare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa dovrà ripulire il terreno e ripristinare lo spazio eventualmente danneggiato.

ART. 73

Introduzione e deposito di materiale

- 1) È permessa la circolazione dei veicoli per i loro solo a causa di lavori di cui agli articoli precedenti, nel modo e nel tempo stabiliti dal responsabile del comitato ufficio.
- 2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di smobilamento dei materiali.
- 3) Per esigenze di servizio o in particolare circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 74

Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per la impresa è fissato dal responsabile competente ufficio comunale.
- 2) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

ART.75

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

- 1) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la pesa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2) Le imprese devono mettere in moto tutte le loro attivita' e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART.76

Vigilanza

- 1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adempimento da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di cantiere e dei servizi familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dal deposito custodito di cui agli artt. 69 e 71.

ART.77

Oblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1) Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente decreto, nonché a rispettare le norme di disciplina vigenti nei cimiteri.
- 2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e conforme alle caratteristiche del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, nel quanto di competenza.
- 3) Al personale addetto è vietato:
 - a) di eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo, con finalità di lucro, i cui effetti possano essere contrarie al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) eseguire al pubblico nominativo di ditte che svolgono attività inserite ai cimiteri, anche indipendentemente dai fatti che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- d) riconoscere qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
- f) tutti, che il fatto non costituisca delitto più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
- g) il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAP II IMPRESE POMPE FUNEBRI art. 78 Funzioni-Licenza

- 1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei defunti, dovranno svolgere le incompese non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie di enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - effettuare il trasporto di salme in e altri comuni.
- 2) Le imprese di cui ai primi punti, fornendo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di P.S., saranno muniti della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funebrieri o, qualora, esorcendi il trasporto funebre dovranno disporre di rimessa di autotreni rispondente a tutte le norme ed esigenze stabiliti dal D.L.R. 10.03.1960 n° 203 art. 10 divieti.
- 3) E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di occupare servizi in modo a lesione dell'interesse, riferendosi ad organizzazioni e sistemi che adempiono compiti di assistenza o di cura e di assistenza all'interno dei luoghi di cura e di assistenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per svolgere incarichi già ricevuti allo stesso di offrire prestazioni;
 - c) di concordare il servizio anzetto a chi predisponga, per altri estazioni in ordine con i defunti e non all'ospedale privato;
 - d) di utilizzare i luoghi di culto e i luoghi di sepoltura come luoghi di attività.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

TITOLO V

Disposizioni varie e finali

Capo I

Disposizioni Varie

art. BO

Assegnazione gratuita di sepolture a cittadini illustri e benemeriti

1) all'interno del cimitero principale (o degli altri cimiteri) del comune può essere riservata apposita zona detta " degli uomini illustri " ovve il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che siano distinti per opere di impegno o per servizi resi alla comunità.

ART. B1

Mappa

1) Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero o che trova riconferma nella

MAPPA.

ART. B2

Annotazioni in Mappa

1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo contratto concessa in uso, ogni modifica o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) il numero d'ordine dell'autorizzazione al suo ultimo;
- b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme; funzionale;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che riguardano la tumulazione o rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli istromenti del luogo della provenienza e di destinazione.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

ART. 83

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 51-53 del D.P.R. 10.09.1933 n° 285, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ART. 84

Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale tenuta, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) L'Ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3) In ogni scheda saranno riportati:
- le generalità del defunto;
 - il numero della sepoltura di cui all'ultima colonna dell'art. 82.

ART. 85

Scadenzario delle concessioni

- 1) Venga predisposto un calendario annuale delle scadenze allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il responsabile dell'Ufficio predisponde entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPITOLO II

Norme transitorie-Disposizioni Finali

ART. 86

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed anche ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Tuttavia, chiunque ritiene di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune, all'ufficio di cui al punto 1), una qualifica di fatto di ottenerlo formale riconoscimento.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4) Le disposizioni di cui all'art. 58 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 5) Gli adempimenti di cui all'art. 60 relativi alle concessioni pregressa, devono essere compiuti entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 6) Salvo quanto previsto nei precedenti commi, il servizio comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazioni dal giorno di entrata in vigore del presente.
- ART. 87**
- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, egumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'impostazione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc. si intende adirca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 7) In caso di contestazione l'amministrazione si intenderà e resterà estrane all'azione che ne consegue.
- 8) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, inviata in giudicato.

ART. 88

Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria.

- 1) Ai sensi dell'art. 51, terzo comma della legge 9.6.1929, n°146, spetta al dipendente responsabile dell'Ufficio ove previsto dalli statuti, o in alternativa, al segretario l'emissione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quanto tali atti sono compiuti nell'esercizio dei funzionamenti stessi.
- 2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste ai criteri di regolamento spettano al segretario del comune, su consenso della deliberazione della giunta comunale, salvo non si tratti di atti a provvedimenti di competenza del Consiglio comunale o del Sindaco ai sensi dell'art. 23 della legge 9 giugno 1930, n.42 o della legge 25 marzo 1933, n.81.

ART. 89

Concessioni pregresse

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 68 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a sopravvivere, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

ART.90

Sepolture private a tumulazioni pregresse-Mutamento del rapporto concessorio

- 1) Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del P.D. 21 dicembre 1942,n.1880,per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione,trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale",quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.
- 2) Il consiglio comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa,anziché ordinariamente in via giurisdizionale.
In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure,la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
- 3) I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
- 4) Il consiglio comunale stabilisce i casi,le modalità e le procedure,ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ART:91

Rimesse di carri funebri-Norma transitoria

- 1) Le rimesse di carri funebri esistenti al 1 datato del 27.11.1990 potranno essere mantenute nella stessa condizione che rispondano ai necessari requisiti idenico-sanitari previsti dall'art.21 del DPR 10.9.1990,n.285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

SCHEMA DI TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Premessa

Alle diverse voci è espresso riportato un richiamo:in assenza di altra indicazione il richiamo deve intendersi riferito alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale fino generalmente a indicare l'articolo e il comma in base al quale si ha titolo ad esigere la tariffa.

Altre note di richiamo o precisazioni sono indicate tra parentesi quadra e riportate in calce;

Alcune sono inserite nello schema.Le note,riportate in alcune voci,senza particolari parentesi costituiscono parte integrante del testo.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

ALLEGATO....

PARTE I - CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

1) Concessione o rinnovo della concessione del diritto d'uso, di superficie, di area per la costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione
- a individuo

L.....

- b per famiglie

L.....

- c per collettività

L.....

2) Autorizzazione amministrativa alla costruzione di manufatti cimiteriali di cui alla tariffa 01 che precede, oltre ai diritti di segreteria.

L.....

(Promemoria = valutare l'opportunità di questa tariffa come tariffa autonoma o come tariffa inglobata nella precedente)

3) Concessione o rinnovo della concessione del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune, a sistema di tumulazione.

- a individuale

L.....

- b per famiglie

L.....

- c per collettività

L.....

4) Concessioni temporanea per 10 anni di sepoltura individuale a sistema di tumulazione (art. 55/5)

L.....

5) Prolungamento della concessione oltre 10 anni e fino alla durata ordinaria (art. 55/5)

L.....

6) Prolungamento delle concessione del diritto d'uso al termine del raggiungimento dei 20 anni dalla tumulazione (art. 55/6)

- per ogni anno o sua frazione di prolungamento

L.....

7) Concessione o rinnovo concessione del diritto d'uso di cappelle ossario

8) Concessioni o rinnovo della concessione di diritti d'uso di nicchie cinerarie

L.....

9) Uso di nicchie cinerarie in concessione tariffa da corrispondere dagli interessati ai soggetti individuati dall'art. 70/3 d.l. DPR 100/90, c.c.d.r.

L.....

10) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di parenti in linea collaterale o di affini del concessionario, oltre ai diritti di segreteria (art. 57/4)

L.....



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 11) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che siano state conviventi con i concessionari,oltre ai diritti di segreteria (art.57/5)
L.....
- 12) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari (art.57/6)
L.....
- 13) Provvedimento di presa d'atto di divisione di posti sulle concessioni cimiteriali tra le parti oltre ai diritti di segreteria (art.60/1 e 60/2)
L.....
- 14) Provvedimento di presa d'atto di rinuncia personale al diritto di sepoltura,oltre ai diritti di segreteria (art.60/3)
L.....
- 15) Provvedimento di presa d'atto di regolamentazione dei rapporti interni tra concessionari,oltre ai diritti di segreteria (art.60/6)
L.....
- 16) Autorizzazione amministrativa al deposito provvisorio di feretri,oltre ai diritti di segreteria (art.55)
L.....
- 17) Uso del deposito provvisorio dei feretri (art.55)
a) cauzione del deposito di feretri
L.....
b) uso a trimestre o sua frazione
L.....
- 18) Autorizzazione amministrativa al rinnovo del deposito provvisorio di feretri,oltre ai diritti di segreteria (art.55).
L.....
- 19) Canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per le sepolture private a sistema di tumulazione, costituito dal Comune (art.58/2)
L.....
- ad un anno per posto
L.....
- 20) Affiancamento del canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per le sepolture private a sistemi di tumulazione, costituite dal Comune (art.58/5).
- 21) Utilizzo di sepolture ad inumazione oltre il periodo ordinario di rotazione, su richiesta degli interessati
- per ogni semestre(anno), o sua frazione, eccedente i 10 anni dalla data della sepoltura.
L....
- (promemoria = Valutare l'opportunità della introduzione in relazione alla disponibilità di posti salma)



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

PARTE II - DIRITTI CIMITERIALI

01) Tumulazione in posto salma individuale concesso per una durata dal 10 a 30 anni:

- a) di ceneri - L....
- b) di salma - I (4) L....
e successive

02) Tumulazione in posto salma individuale concesso per anni 99 e in perpetuo, ovvero in posto collettivo in tomba privata:

- a) di ceneri - L....
- b) di salma - I operazione (4) L....
II operazione (4) L....
III operazione (4) L....
e succ.vi

03) Esumazione straordinaria a richiesta

- a).di privati,per trasporto in altra sepolatura,o dell'autorità Giudiziaria.

L.....

- b).di privati,per la cremazione.

L.....

(Promemoria:per quanto possibile,la tariffa bidovrebbe essere tendenzialmente contenuta al fine di favorire il ricorso a questa forma di sepoltura).

04) Estumulazione straordinaria a richiesta:

- a).di privati,per trasporto in altra sepolatura,o dell'autorità Giudiziaria.

L.....

- b).di privati,per la cremazione.

L.....

(Promemoria:per quanto possibile,la tariffa bidovrebbe essere tendenzialmente contenuta al fine di favorire il ricorso a questa forma di sepoltura).

(P). Di...tk -

L.....

05) Cremazione per residenti o gli stranieri deceduti nel territorio del Comune (5).

L.....

06) Cremazione per i non residenti (6).

L.....

PARTE III - AUTORIZZAZIONE E ISPEZIONI CIMITERIALI

01) iscrizioni epigrafe in posto individuale concesso per una durata da 10 a 30 anni per la ceneri.

L.....

02) Iscrizione epigrafe in posto salma individuale concesso per anno 99 e in perpetuo, ovvero in posto salma collettivo in tomba privata per salma ceneri.

L.....



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 03) Collocazione lapide con epigrafe in campo comune.
L.....
- 04) Collocazione copritomba:
a) in campo comune
b) in tomba privata
- 05) Collocazione busti, bassorilievi, sculture:
a) di valore artistico o di rilevanti dimensioni L.....
b)- di piccole dimensioni anche su cippi in campo comune
L.....
- 06) Ispezioni in sepolture e tumulazioni plurime
L.....
- 07) Servizi di cui al punto 06, se effettuati (6)
- a in giorni lavorativi, fuori del normale orario
 - maggiorazione del %
- b in giorni lavorativi, fuori del normale orario e in ore
 notturne (dalle 22 alle 6) -maggiorazione del %
- c in giorni festivi -maggiorazione del %
- d in giorni festivi e in ore notturne (dalle 22 alle 6)
 - maggiorazione del %
- 08) Autorizzazione amministrativa alla visita dei cimiteri fuori
dell'orario, oltre ai diritti di segreteria.
L.....
- 09) Autorizzazione amministrativa all'installazione di monumenti
funebri (art.51), diversi dai copritomba per le fosse di
inumazione, oltre ai diritti di segreteria.
.....
- 10) Autorizzazione amministrativa, di durata annuale,
all'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri, oltre ai
diritti di segreteria (art. 69/2)
L.....
- 11) Autorizzazione amministrativa alla costruzione di cappelli
per nicchie, oltre ai diritti di segreteria (art. 69/4)

PARTE IV - OPERAZIONI MURARIE

- 01) Apertura tomba.
L.....
- 02) Apertura tomba privata:
a) I operazione (4) L.....
b) II operazione (4) L.....
- 03) Apertura tomba privata a terra
L.....
- 04) Chiusura tomba.
L.....



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 05) Chiusura tomba privata:
 - a) - I operazione (4) L.....
 - b) - II operazione (4) L.....
- 06) Chiusura tomba privata a terra
L.....

PARTE V - TRASPORTI FUNEBRI

- 01) Trasporto funebre entro il territorio comunale in applicazione dell'art. 16 l. lettera a. del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 Bart. 14/21), (8)
L.....
- 02) Trasporto da e per altri Comuni o Stato di cui all'art. 19/3 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 Bart. 12/3 2a versione),
L.....
- 03) Diritto fisso per trasporto funebre svolto all'interno del Comune ai sensi dell'art.19/2 del D.P.R. 10 .09.1990 n. 285 (art. 18/1 la versione). (10)
- 04) Sosta in chiesa o in altri luoghi di culto per riti civili o religiosi , con prestazione del personale comunale,
L.....
- 05) Sosta in chiesa o in altri luoghi di culto per riti civili o religiosi oltre minuti Bart. 17/21.
 - a, senza prestazioni del personale comunale
 - per ulteriori minuti o loro frazione
L.....
 - b, con prestazioni del personale comunale
 - per ulteriori minuti o loro frazione
L.....
- 06) Trasferimento di salma senza funerale (art. 18/2 e 18/3)
 - a, con prestazioni del personale comunale
L.....
 - b, senza prestazioni del personale comunale
L.....
- 07) Trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, m...
o di sosta alla chiesa o altri luoghi di culto (art.21)
 - a, con prestazioni del personale comunale
L.....
 - b, senza prestazione del personale comunale
L.....
- 08) Verifica e chiusura del feretro (art.1), oltre agli eventuali diritti spettanti all'USL.
L.....
- 09) Verifica del feretro proveniente da altro comune (art.9), oltre agli eventuali diritti spettanti all'USL.
L.....
- 10) Tasa di camera incidente per esposizione salme,
per ogni 2 ore o frazione,
L.....



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

- 11) Provvedimento di individuazione della località per rimessa di carri funebri, oltre ai diritti di segreteria (art.24).
L.....
- 12) Uso della rimessa comunale per carri funebri o luoghi equiparati (art.24).
ogni 6 ore di sosta o sua frazione
L.....

NOTE

- 1- Queste tariffe possono essere articolate secondo diversi criteri:
 - " a corpo
 - " per superficie (es. a metro quadrato) - Per posti "costruendi"
 - nonchè, per durata
 - eventualmente per cimitero o per posizione
 - " per tipologia (per feretro, cassette rusti, urne cinerarie).
- 2- Questa tariffa può essere articolata secondo diversi criteri:
 - " a corpo
 - " a superficie (es. a metro quadrato)
 - " o, eventualmente, se non stabilita in modo uniforme, per durata.
- 3) Queste tariffe possono essere articolate secondo diversi criteri, se non già determinato in sede regolamentare:
 - a corpo
 - per quantità
 - per durata
 - per cimitero.
- 4) I corrispettivi andranno applicati in riduzione così come indicato in tariffa, quando le operazioni sono eseguite contemporaneamente ed interessano la stessa tomba, o riguardano traslazioni successive alla prima tumulazione, entro un anno.
- 5) Laddove presente l'impianto di cremazione.
- 6) La previsione può anche essere limitata ad altre società presenti; in questo caso è comunque indicare esplicitamente la formulazione della tariffa.
- 7) Questa tariffa può essere articolata secondo diversi criteri:
 - " a corpo
 - in relazione al numero delle nicchie cinerarie
 - " altri criteri.
- 8) Nell'ipotesi di servizio di trasporto funebre suoltro con classe unica; nel caso di ipotesi di trasporto con servizio su più classi, tale v. si potrà art. 1300 per i diversi classi.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

L'articolazione delle categorie potrebbe essere effettuata tenendo conto delle diverse tipologie dei servizi, trattenimenti speciali. L'individuazione della tariffa è obbligatoria, indipendentemente dal fatto che il Comune svolga direttamente o meno il servizio, in quanto tariffa amministrativa.

9) Questa tariffa è da inserire l'elenco di cui sopra, salvo anzitutto il servizio di trasporto funebre con diritto di privativa e quindi valga la versione due Za dell'art. 13.

10) Questa tariffa è da inserire la dove è necessario vedasi nota all'art. 13, versione la e Za del regolamento tipo.

(*) Queste tariffe si possono articolare distinguendo i casi "normali" e quelli in cui la salma sia destinata alla cremazione, prevedendo per questo secondo caso tariffe privilegiate, allo scopo di favorire il ricorso a tale forma di sepoltura.

REGOLAMENTO TIPO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

Il Regolamento Tipo per i piccoli Comuni ricalca pressoché fedelmente la versione per i comuni medi di riferimento, eccezion fatta per alcune parti che sono state eliminate o modificate e che di seguito vengono riportate integralmente.

In art. 1 - Oggetto: Sono state eliminate le frasi "in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6^a del T.U. delle leggi regionali, att. n. 10, 1950, nonché, soprattutto, in quanto esistente, "e alla legge Regionale"), "e" intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi".

In art. 2 - Competenze: sono stati eliminati i commi 3 e 4,

"(3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione negli Uffici Comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate dall'amministratore comunale a quanto già previsto dalla presente normativa con il regolamento di cui all'art. 51 della legge B.6.90 n. 142.

"(4) per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 22-23- e 25 della legge B.6.90 n.142 le funzioni e la organizzazione sono stabilito dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione".

In art. 3 - Responsabilità: è stato eliminato il comma 2.

"(2) Chiunque causi i danni a persone e cose, sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro I IV del codice civile salvo che l'illecito non rilevi penalmente".

In art. 4 - Gestione di aiuti a pagamento: è stato eliminato il comma 4.

"(4) Il Comune con proprio atto d'indirizzo, non separati a titi ai sensi dell'art. 2^a, comma, lettera a), della legge B.6.90 n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa approvata purché venga quantificata l'onere per l'amministrazione comunale".



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

In art.6 - Depositi di osservazione ed obitorio: Sono stati eliminati i commi 2 e 6 "(2) l'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzato dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto intervento del servizio di recupero e trattamento di malati di vecchiaia accidentali o morti dall'autorità giudiziaria"

"(6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di persona con tali funzioni." Al comma 6 è stata aggiunta la frase "all'obitorio accanto avvalendosi di apposite strutture dell'USL o di altri Istituti".

Int.ART.7 - Deposizione della salma nel feretro: è stato eliminato il comma 2:

"(2) in ciascun feretro non si può racchiudere una sola salma madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

In art.8- Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti: è stata eliminata l'ultima parte del comma 4. "se nel trasferimento è stato impedito il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione."

Inoltre sono stati eliminati i commi 6 e 7.

"(6) sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso sulle due estremità il numero di fabbrica e il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice".

"(7) è consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valore o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione".

In art.11 Piastrine di riconoscimento: è stato eliminato il comma 3 "(3) altra piastrina di materiale resistente (riflettore) sui feretri da numero di piombo i quali altri casi riportate il numero di piastra e la data relativa alla sepoltura nel cimitero, viene indicata assieme al giorno rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di individuarne le operazioni di riconoscimento."

In art.12 - autorità del trasporto e percorso: sono stati eliminati i commi 4 e 5.

"(4) dove i corpi per il numero dei mortecini di famiglia o notevole lunghezza si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di ordine e di sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare distanziarsi ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corvo funebre.

"(5) nei vari tratti di cui sopra e intorno a essi, il responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordo con il capo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti di



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

circolazione atti a favorire lo sviluppo del traffico.

In art.13 (versione) - trasporti furono stati eliminati i commi 2 e 4.

"(2) da parte dei privati, pertanto non più essere accedito al un trasporto di salme salvo quanto previsto dal D.P.R. 285/90."

"(4) la privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti anche quello dei predetti abortivi di cui all'art.7 del D.P.R. 285/90".

Nei comma 2 è stata aggiunta la frase "a"mire", quando il servizio di trasporto sarà fatto "a"mire".

In art.14 - trasporti gratuiti e a pagamento: è stato eliminato il comma 3.

"(3) il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso all'abitacolo al deposito di osservazione è carico del "morte".

In ART.15- Orario dei trasporti : sono stati eliminati i commi 3 e 4.

"(3) I carri per i trasporti fuorbi dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata."

"(4) I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Unici ultimi di norma vedranno eseguiti al primo "carico del mattino".

In Art. 16; Norme generali per i trasporti: è stato modificato il comma 1:

(1) I trasporti si effettueranno in conformità a quanto previsto dagli articoli dai 19 a 22 del D.P.R. 10 settembre 1972, n. 221."

In ART. 18 - Trasferimento di salme senza funerale: sono stati eliminati i commi 2 e 4.

"(2) Il trasferimento di salme senza funerale, per motivi di servizi di igiene pubblica dell'Ufficio, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitacolo se necessario di un luogo di speciali onoranze."

"(4) I trasferimenti di salme per antenuale, per visitatori di istituti di studio, ecc., di trasporti al cimitero di altri comuni, feriti, resti anatomici ecc., saranno eseguiti con l'impegno del medico di cui al comma 3-

In art.19 fatti per malattie infettive- diffusivo e portatori di radioattività sono stati eliminati i commi 2 e 3.

"(2) I fatti per malattie infettive sia ritenuto necessario dall'autorità sanitaria, allorché la norma le vietò nella continuazione di manifestazioni di epidemia, il medico deve eseguire il trasporto al deposito di esse salme di cui all'art. 6 al fine prima che sia trascorso il periodo di osservazione, non superiore di tre giorni il tempo prescritto, la manifestazione della epidemia.

"(3) È consentito rendere al defunto le ultime onorevoli, rispettando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, allorché la norma le vietò nella continuazione di manifestazioni di epidemia, il medico deve eseguire il trasporto al deposito di esse salme che ricoprono i criteri di validità degli art.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL disponete a seconda dei casi le necessarie misure protettive in ordine al trasporto ai trattamenti ed alla destinazione."

In art.20 -trasporto per ed altri Comuni può supplire al

"aggiornarsi sui dati eliminati i comuni 7,8 e 9.

"7) Qualora la morte si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso la presenza del servizio all'interno del Comune viene esclusa secondo quanto previsto dall'art.13 1".

"8) Per i morti di malattie infettive diffuse o 1^a autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del DPR 283/90."

"9) Il trasporto di cadaveri da Comune a Comune per la messa in deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

In art.23 Trasporto di ceneri e resti: è stato eliminato il comma 3.

"(2) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ceneri assimilate, resti mortali assimilabili."

In art.24-rimessa dei Autofunebri e via via Autofunebri di pastaggio: è stato eliminato il comma 2.

"(1) La rimessa degli organi delle relazioni affrancature è accertata dal dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL, salvo la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza o del servizio antincendi."

In art.26-disposizioni generali-vigilanza: è stato eliminato il comma 6.

"6) Il dirigente dei servizi di igiene pubblica di cui al

disposto di 1) l'art.26, nonché il dirigente dei servizi di

provvedimenti nel caso i cui dovi fare il regolare servizio,

in art.28 Ammissione nel cimitero e nei sepolcri: indicare il luogo al quale il commesso: è possibile appurare indipendentemente dalla

convenzione e dal luogo della morte sono garantiti i diritti le

delle persone che in vita sono state intrecciate con

memoria della famiglia del defunto presso il cimitero di sepoltura

o in altro luogo dove il defunto ha potuto essere sepolto.

Non altresì riceverà le salme di persone che non sono più legate

postumamente nel Comune non essere stato sepolto presso il luogo

deceduta o carico del Comune.

In art.29 disposizioni generali-stato morto:

"(1) Le caratteristiche del morto per tali cause: la sua

ampiezza, la divisione in sezioni, l'ordine di ogni singola sezione

e le misure rispettive per adulti e per minori di due anni.

Stabiliti con conformi a quanto dispone il D.R. 10.3.50 n.22/2.

In art.31-piano regolatore classificatore: è stato eliminato il comma

"(2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere

preliminare dei rappresentanti sindaci delle circoscrizioni

della legge 8.6.50 n.142".



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

In art. 22 - Già pure stato eliminato il comma 2.

"(2) del quale verrà applicata, secondo a cura dei medici una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione dei nomi cognomi data di nascita e di morte del defunto."

In art. 23 - deposito provvisorio stato eliminato il comma 1.

"(1) A richiesta delle famiglie dei defunti di cui uno che rappresentante, il funzionario provvisorio è obbligatoriamente obbligato in apposito previo pagamento del canone stabilito in lire 1.000".

In art. 23 - Eliminazione straordinaria stato eliminato il comma 2.

"(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di eliminazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie o diffuse e pubblicate dal Ministero della Sanità".

In art. 40 - Modalità per il rilascio dalla autorizzazione alla cremazione è stato eliminato il comma 2.

"(2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinati dall'ufficio dello Stato Civile."

In art. 47 - Orario è stato eliminato il comma 4.

"(4) L'avviso di chiusura o dato di rapido risciacquo di urino e acustico, quindi 15 minuti prima della coda della defunta o di autorizzate contatti appositi all'interno del cimitero in modo che la coda avenga entro l'ora prevista.

In art. 51 - Epigrafi, monumenti, monumenti, sculture, sculture e simili sono stati eliminati i numeri 6 e 10.

"(6) Città le eventuali distanze fra gli avvertimenti compreso quanto contenuto nell'art. 5.

"(7) Sono vietate decorazioni facilmente degradabili o l'impiego, quali portafiori, di barattoli di resina.

"(8) Si consente il collocamento di fiori freschi o secchiato in modo da garantire la norma media non superiore a 10 cm. di diametro, di un massimo di fiori o di cumulo non superiore a 10 cm. di diametro.

tranne in i casi degli attimi.

In art. 56 - Modalità di esecuzione è stato eliminato il comma 1.

"(1) La concessione non può essere fatta a persone che si trovino a fare onorevole di diritti o qualifiche.

In art. 60 - Accettazione gratuita di spoltore a cimiteri illustri o benemeriti è stato eliminato il comma 2.

"(2) Per le autorizzazioni finalizzate al deposito provvisorio dell'amministrazione comunale notiziabile in tutto nei cimiteri comunali o tombe per la sepoltura di sime personalità di cittadini illustri".

In art. 61 - Per le autorizzazioni finalizzate alle sepolture di sime personalità rimanenti i numeri 10 e 11.

"(2) ai fini delle sevizietteschi di cui al punto numero 10 dovranno che si trovi d'ordine di cimitero o tomba di cui accompagnamento ostacolo con simboli e simboli nella parte inferiore, simboli di fiori e di fiori e simboli.

"(3) In base ai dati contenuti in tale rottura si procede all'equipaggiamento delle macchine funebri."

Copia di N° 51 cap
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giacomo Vassalli)